

*La domanda di decadenza, presentata ab origine, determina la competenza del tribunale per i Minorenni*

Trib. Milano, sez. IX civ., 30 dicembre 2016. Pres., rel. Cattaneo.

**Controversie genitoriali – Figli nati fuori da matrimonio – Domanda di decadenza – Presentata insieme a domanda di regolamentazione della responsabilità genitoriale – Competenza – Tribunale per i Minorenni – Sussiste**

*Nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c. richiedendo, al contempo, misure regolative della responsabilità genitoriale (sub specie di affido esclusivo dei minori al genitore non dichiarato decaduto), si registra una pregiudizialità del giudizio decadenziale che rende le successive richieste consequenziali e dipendenti: non si assiste, cioè, a un giudizio ex art. 316 c.c. “pendente” ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti. Ne consegue che la competenza funzionale è del tribunale per i Minorenni*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

FATTO/DIRITTO

[1]. ....., nata a ... in data ..., ....., e ... nato a ... in data ..., con domicilio abituale in Milano, alla via ....., sono genitori di ..., nata, fuori da matrimonio, a Milano in ....., residente con la madre. Con il ricorso introduttivo del procedimento, la ricorrente allega circostanziati elementi per rappresentare al Tribunale i presupposti che giustificherebbero una pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c. (pagg. 1, 2, e 3). In conseguenza della detta declaratoria, la ricorrente richiede affidarsi la minore alla madre in via esclusiva.

[2]. Non sussiste la competenza di questo ufficio. La legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha, tra l'altro, riscritto l'art. 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile, norma che, come noto, ripartisce il potere giurisdizionale tra il tribunale specializzato (quello minorile) e il tribunale ordinario. In primo luogo, con preferenza rispetto alla Corte distrettuale, ha concentrato in capo agli uffici di prossimità (i tribunali ordinari) le controversie insorte tra genitori non uniti da matrimonio (prima devolute al T.M. in forza dell'art. 317-bis c.c., oggi confluito nell'art. 316 comma IV c.c.); in secondo luogo ha istituito una cd. competenza per attrazione del T.O. nel senso di devolvere a quest'ultimo ufficio, anche alcune controversie attribuite al distretto minorile, per i casi in cui, dinanzi al tribunale ordinario, già sia pendente una causa genitoriale. Anche nel vigore del nuovo art. 38 disp. att. c.c., infatti, il Legislatore ha riservato al solo Tribunale per i Minorenni la competenza ad affrontare e risolvere i conflitti genitoriale aventi ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale (artt.

330, 333 c.c.); tuttavia, ha ammesso che essi conflitti possano essere proposti “in cumulo” dinanzi al Tribunale Ordinario «nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile». Il decreto legislativo n. 154 del 2013 ha completato i lavori di riscrittura tipizzando, in particolare, una deroga al regime della concentrazione processuale, attribuendo in via esclusiva le controversie su azione degli ascendenti (il nuovo art. 317-bis c.c.) al solo giudice minorile. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire l’esatta portata applicativa del nuovo art. 38 cit., a partire dalla pronuncia n. 1349 del 2015 (Cass. Civ., sez. I, 26 gennaio 2015 n. 1349). In questa occasione, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato legge n. 219 del 2012 e dal decreto legislativo n. 154 del 2013) configura una vis attractiva predeterminata ex lege, dettata da una connessione oggettiva e soggettiva e legata ad un’esigenza di effettività ed uniformità della tutela giudiziale, realizzabile soltanto mediante la devoluzione delle controversie ad un unico giudice, quale che sia il grado della controversie, in modo che il quadro finale sul quale sono assunti i provvedimenti in tema di affidamento dei minori sia il medesimo per i provvedimenti ex art. 330 c.c. e 333 c.c. Ne consegue che l’art. 38 disp. att. c.c. si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello.

Nel caso di specie, tuttavia, l’applicazione dei sopra estesi principi non è immediata: infatti, da un lato la ricorrente invoca una pronuncia decadenziale ex art. 330 c.c.; dall’altro, richiede assumersi i provvedimenti tipici ex artt. 337-bis e ss c.c. Se, dunque, *prima facie* potrebbe apparire “pendente” un procedimento sulla responsabilità genitoriale che giustificerebbe una “attrazione” della domanda ex art. 330 c.c., d’altro canto, nel caso di specie, la richiesta di decadenza risulta invero pregiudiziale, configurandosi gli “altri” provvedimenti invocati, come conseguenza dell’accoglimento della domanda principale. In una ipotesi del genere, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la competenza del tribunale per i Minorenni ritenendo che si tratti di una azione di decadenza ex art. 330 c.c. con connessi profili consequenziali in merito all’esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 12 febbraio 2015 n. 2837 (Pres. Di Palma, rel. Bernabai: nel caso affrontato, il Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del T.O.; la Suprema Corte ha invece affermato la competenza del T.M.). Questa soluzione è ritenuta condivisibile dal Collegio: nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c. richiedendo, al contempo, misure regolative della responsabilità genitoriale (sub specie di affido esclusivo

dei minori al genitore non dichiarato decaduto), si registra una pregiudizialità del giudizio decadenziale che rende le successive richieste consequenziali e dipendenti: non si assiste, cioè, a un giudizio ex art. 316 c.c. “pendente” ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti. Ne consegue che la competenza funzionale è del tribunale per i Minorenni.

[3]. Il ricorso può essere definito *de plano*. Secondo la giurisprudenza di questo ufficio, è superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio (Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 luglio 2012, n. 12104; in questi termini già: Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2014, Pres. est. Gloria Servetti): infatti, pur con la comparizione delle parti, non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013) e ciò impone di assegnare prevalenza al rispetto del principio della ragionevole durata del processo (che impone, in presenza di un'evidente ragione di caducazione della richiesta giudiziale, di definire con immediatezza il procedimento). In questo contesto, è applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte per il giudizio di Cassazione: in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 giugno 2013 n. 15106, Pres. Massera, est. Scrima). Non è neppure necessario stimolare il contraddittorio delle parti, trattandosi di questione processuale (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 aprile 2011 n. 9591, Pres. Finocchiaro, est. Vivaldi).

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza del tribunale adito essendo competente il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Nulla per le spese.

Si comunicati